CAMERA DEI DEPUTATI N. **3148**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 ottobre 2026 (v. stampato Senato n. 2029)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**SALVINI**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 ottobre 2026

(Relatori: **MILANI**, *per la VIII Commissione;* **ANDREUZZA**, *per la X Commissione)*

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3148. Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 28 ottobre 2026, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3148.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3148 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 13 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 16 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; 2) accelerare i procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 16 commi uno richiede l'adozione di un provvedimento di altra natura;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 settembre 2026;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, al comma 1, introducendo una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, prevede, al terzo periodo, che in caso di inerzia nell'espressione dell'intesa da parte della regione interessata, il Governo attivi un'apposita interlocuzione con la regione entro i termini a questa assegnati per provvedere nei periodi precedenti (rispettivamente: sessanta e trenta giorni); il quarto periodo del medesimo comma stabilisce, altresì, che tale interlocuzione non sospenda il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo, senza tuttavia precisare se la mancanza di effetto sospensivo si estenda anche al termine ridotto indicato dal secondo periodo del medesimo comma; la disposizione in esame potrebbe, pertanto, essere approfondita, chiarendo se il mancato effetto sospensivo del termine assegnato si estenda anche a tale termine ridotto;

il citato articolo 2, al comma 2, prevede, nel caso di mancato rispetto da parte della regione interessata del termine assegnato, ai sensi del precedente comma 1, per l'espressione dell'intesa in materia di procedimenti amministrativi riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomini un com-

missario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di « *rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa* »; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera *p)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine « di concerto », in presenza di una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

il predetto articolo 2, al comma 4, stabilisce che il commissario *ad acta*, a cui il comma 2 attribuisce il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione stessa, possa essere, altresì, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta motivata della regione stessa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza che peraltro siano richiamati, per l'attivazione di questa alternativa modalità di nomina, i medesimi presupposti richiesti dal comma 2 (decorrenza dei termini previsti dal comma 1 e idoneità dell'inerzia a compromettere interessi strategici); la disposizione in esame potrebbe essere approfondita, precisando se la nomina su richiesta della regione debba intendersi, o meno, svincolata dalle condizioni che giustificano, in via generale, l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 2;

il medesimo comma 4 dell'articolo 2, nella formulazione novellata a seguito dell'approvazione del disegno di legge di conversione al Senato, stabilisce che le funzioni del commissario *ad acta* si estendano, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio, di competenza della regione, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento; poiché tali ulteriori funzioni non sono richiamate al comma 2, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando se le ulteriori competenze attribuite al commissario *ad acta* debbano intendersi autorizzate nella sola fattispecie di nomina su richiesta motivata della regione, ovvero anche nell'ipotesi di nomina da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 1, stabilisce che presupposto per l'attivazione del potere sostitutivo sia la mancata espressione dell'intesa da parte della regione entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza; a tal proposito si rileva che la disciplina vigente di settore già disciplina, all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, una sequenza procedimentale, in caso di inerzia nell'espressione dell'intesa, definendone sia i termini (centocinquanta giorni, poi trenta, poi sessanta) sia l'esito (provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con la partecipazione della regione); a sua volta, in fase attuativa, il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, per i casi di diniego e mancato raggiungimento dell'intesa, rinvia alle modalità previste in via generale dall'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in assenza di clausole di abrogazione, deroga o di salvezza, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di garantire un maggior coordinamento con le predette disposizioni citate;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, chiarendo se la mancanza di effetto sospensivo si estenda anche al termine ridotto indicato dal secondo periodo del medesimo comma;

dell'articolo 2, comma 2, alla luce del paragrafo 4, lettera *p),* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di impiegare il termine « di concerto », in presenza di una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

dell'articolo 2, comma 4, precisando se la nomina del commissario *ad acta* su richiesta della regione debba intendersi, o meno, svincolata dalle condizioni che giustificano, in via generale, l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 2;

del medesimo articolo 2, comma 4, precisando se le ulteriori competenze ivi attribuite al commissario *ad acta* debbano intendersi autorizzate nella sola fattispecie di nomina su richiesta motivata della regione, ovvero anche nell'ipotesi di nomina da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 2, comma 1, in relazione al fine di garantire un maggior coordinamento con le disposizioni vigenti in materia.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3148, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per

contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti nonché misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

il provvedimento, composto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di sette articoli, proroga, all'articolo 1, la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti dall'11 al 17 settembre 2026, nonché proroga per il mese di settembre 2026 il credito di imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto delle merci e delle persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente, provvedendo agli oneri derivanti da tali misure di proroga;

l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la disciplina normativa vigente in materia di criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano;

l'articolo 2 introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente, prevedendo, in particolare, la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Consiglio dei ministri in sostituzione della regione in caso di inerzia della stessa;

l'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, detta misure volte a favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), mentre l'articolo 2-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di individuazione delle aree su terraferma idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire dall'11 settembre 2026;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *g)* e *s*), della Costituzione, nonché alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « governo del territorio », rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

all'articolo 2, comma 1, il quale, nei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltiva-

zione di idrocarburi su terraferma, presuppone l'intesa della regione interessata e dispone che, qualora la regione non si sia espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegni alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere (trenta giorni nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022); entro il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata, al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa;

all'articolo 2, comma 2, il quale prevede che, in caso di persistente inerzia: il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione interessata; il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici e socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto;

all'articolo 2, comma 4, il quale prevede che il commissario *ad acta* può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ritenuto altresì, per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, che:

l'articolo 2 introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente;

tale previsione normativa sembra iscriversi nel contesto dell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, il cui modello procedimentale di riferimento è dato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

il meccanismo sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge viene ricondotto dalla relazione illustrativa all'articolo

120, secondo comma, della Costituzione, sebbene il testo della disposizione non richiami espressamente tale disposizione costituzionale;

i presupposti indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge comprendono, accanto alla tutela dell'unità economica della Repubblica – che figura fra quelli costituzionalmente tipizzati – anche la sicurezza energetica e la continuità degli approvvigionamenti, che non vi rientra espressamente;

la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 43, 69 e 70 del 2004) è costante nel ritenere che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione non esaurisce le possibilità di un intervento sostitutivo statale, ma disciplina soltanto il potere « straordinario » del Governo per le ipotesi ivi tipizzate, potendo essere configurati, alla luce dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, oltre al potere sostitutivo « straordinario » ed « aggiuntivo » attribuito al Governo, per emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, anche altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle regioni, o di altri enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3148, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

preso atto con favore di quanto previsto dall'articolo 1-*bis* che, novellando l'articolo 1-*decies* del decreto-legge n. 63 del 2026, inserisce la possibilità di utilizzare, come sottoprodotti in ingresso agli impianti di biogas e biometano, i residui delle attività di trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, in aggiunta ai già previsti residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3148, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

premesso che il provvedimento è volto a prorogare misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici derivante dalle attuali tensioni geopolitiche sui mercati internazionali;

valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 dispongono la proroga temporanea della riduzione delle aliquote di accisa applicate a gasolio e biodiesel, impiegati come carburanti, condizionatamente al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) n. 651/2014;

tenuto conto di quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 circa la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, misura analoga a quelle già più volte applicate in precedenti crisi energetiche e in quella corrente senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero;

apprezzato che l'articolo 2-*bis* è finalizzato a favorire, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), per agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica; la disposizione impone infatti all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di adottare misure per la riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, con ciò attribuendo all'Autorità nazionale di settore un nuovo compito, in coerenza con l'esigenza di tener conto delle specificità nazionali, richiamata dalla XIV Commissione nel parere motivato espresso, il 14 ottobre scorso, in sede di esame per i profili di sussidiarietà della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione, atto COM(2026) 600 final;

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0219440